

STATUTO DEFINITIVO

approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria dell'8 febbraio 1999 e successive modifiche dopo il Congresso straordinario UNGP del 2012

Art. 1 (definizione)

Il Gruppo Lombardo dei Giornalisti Pensionati (G.L.G.P.) è l'organizzazione associativa e sindacale dei giornalisti pensionati iscritti all'INPGI e all'Associazione Lombarda dei Giornalisti, nel cui ambito è costituito e presso cui ha sede.

Il G.L.G.P. è parte dell'Unione Nazionale dei Giornalisti Pensionati e aderisce al suo Statuto.

Il G.L.G.P. opera in sintonia con la Federazione Nazionale della Stampa, ne riconosce la rappresentatività e si impegna ad attuare le sue deliberazioni conformi allo Statuto federale, per quanto di propria competenza.

Art. 2 (associati)

Fanno parte di diritto del G.L.G.P. tutti i giornalisti pensionati della Lombardia in regola con il versamento delle quote annuali associative e , a titolo di soci aggregati, i titolari di pensione di reversibilità, indiretta e supplementare, erogata dall'INPGI, che ne facciano richiesta.

Art. 3 (finalità)

Scopi fondamentali del G.L.G.P. sono:

1. Tutelare gli interessi morali e materiali dei giornalisti lombardi pensionati e dei soci aggregati, rappresentandoli nelle istanze associative, sindacali, previdenziali e assistenziali;
2. Valorizzare l'apporto che i giornalisti pensionati possono dare alle organizzazioni di categoria e al perfezionamento professionale delle nuove leve sulla base della propria esperienza di lavoro;
3. Promuovere ogni iniziativa volta ad accrescere il patrimonio culturale dell'intera categoria;
4. Intervenire a fini assistenziali, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, nei confronti di quei colleghi pensionati e soci aggregati del G.L.G.P. che si trovino in condizioni di particolare difficoltà economica.

Art. 4 (organi)

Gli organi del G.L.G.P. sono:

- a. l'Assemblea Generale;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il presidente;
- d. il segretario;
- e. il tesoriere.

Art. 5 (Assemblea Generale)

L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli iscritti al G.L.G.P. e viene convocata dal presidente del Consiglio Direttivo in via ordinaria una volta all'anno per la ratifica del conto consuntivo e del bilancio di previsione, nonché per l'approvazione dell'attività svolta dal Consiglio Direttivo.

Può essere convocata in via straordinaria su richiesta di almeno il 20 per cento degli iscritti al G.L.G.P. che dovranno indicare gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno, e ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità, per l'approfondimento di problemi rilevanti e urgenti.

Deve essere convocata per il rinnovo del Consiglio Direttivo secondo le modalità prescritte dall'art. 10 e per la nomina dei delegati ai Congressi Nazionali secondo le modalità prescritte dall'art. 11.

Possono partecipare all'Assemblea Generale i soci aggregati, ma senza diritto al voto e all'elettorato attivo e passivo.

In prima convocazione l'Assemblea Generale è valida quando intervenga almeno la metà più uno degli iscritti. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale vengono approvate a maggioranza dei presenti, tranne quelle relative alle modifiche e integrazioni dello Statuto per le quali è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, i quali non potranno costituire meno di un quinto degli iscritti.

Art. 6 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti secondo la procedura di cui all'art. 10. Resta in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Viene convocato dal presidente possibilmente una volta al mese e almeno otto volte all'anno. Inoltre deve essere convocato ogni volta che almeno due consiglieri ne ravvisino l'opportunità. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano con facoltà di parola ma non di voto i consiglieri lombardi dell'Unione Nazionale Giornalisti Pensionati, un rappresentante dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti, un rappresentante dell'Ordine regionale, i fiduciari dell'INPGI e della Casagit. Inoltre può essere chiamata e consultata qualsiasi persona, anche estranea alla categoria giornalistica, che, a titolo di esperto, possa dare un contributo determinante alla soluzione dei problemi all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo opera sulla base del Regolamento, approvato a maggioranza dei suoi componenti, che fa parte integrante del presente Statuto.

In caso di decadenza, dimissioni o impedimento permanente di uno dei suoi componenti subentra il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo può essere dichiarato decaduto da una mozione approvata con maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, i quali non potranno costituire meno di un quinto degli iscritti, nel corso di un'Assemblea Generale all'uopo convocata.

Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea Generale modifiche allo Statuto.

Art. 7 (presidente)

Il presidente è il garante dello Statuto, ha la rappresentanza legale del G.L.G.P., convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale, è responsabile dell'attuazione delle rispettive delibere.

In caso di assenza, malattia o impedimento temporaneo viene sostituito *pro tempore dal segretario*.

Art. 8 (segretario)

Il segretario cura l'applicazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale.

Sostituisce *pro tempore* il presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza, malattia o impedimento temporaneo.

È segretario dell'Assemblea Generale.

Art. 9 (tesoriere)

Il tesoriere sovrintende alla gestione finanziaria del G.L.G.P. e provvede alla compilazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo, su cui riferisce al Consiglio Direttivo e all'Assemblea Generale.

La bocciatura della relazione di bilancio da parte dell'Assemblea Generale comporta la decadenza automatica del Consiglio Direttivo.

L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Art. 10 (Elezioni Consiglio Direttivo)

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo sono indette almeno 40 giorni prima della scadenza naturale del Consiglio Direttivo uscente e avvengono per votazione diretta degli iscritti al G.L.G.P. in regola con il versamento delle quote annuali associative.

Si possono esprimere fino a tre preferenze. Risultano eletti i primi cinque candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti viene eletto il candidato con la maggiore anzianità di appartenenza all'Ordine professionale.

Nella sua prima seduta, convocata dal presidente dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti entro un mese dalla proclamazione degli eletti, e da questi presieduta, il Consiglio Direttivo provvede a nominare il presidente, il segretario e il tesoriere.

Art. 11 (Elezioni delegati)

Le elezioni dei delegati ai Congressi Nazionali dell'Unione Nazionale Giornalisti Pensionati, in ragione di uno ogni 50 iscritti al G.L.G.P. in regola con il versamento delle quote annuali associative, o frazione di 50, avvengono per votazione diretta degli iscritti stessi. Si può esprimere un numero di preferenze pari ai tre quarti arrotondato per eccesso dei delegati da eleggere. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze sino alla concorrenza del numero di delegati di spettanza al G.L.G.P.. A parità di voti viene eletto il candidato con la maggiore anzianità di appartenenza all'Ordine professionale. Capo della delegazione lombarda è il primo degli eletti; in caso di sua rinuncia o impedimento, subentra il secondo, e così via.

Hanno diritto al voto, e sono eleggibili solo i giornalisti lombardi pensionati in regola con il versamento delle quote annuali associative al momento delle elezioni.

Art. 12 (Commissione Elettorale)

In vista delle elezioni dei membri del Consiglio Direttivo e dei delegati ai Congressi nazionali, l'Assemblea Generale nomina una Commissione Elettorale costituita da 3 giornalisti professionali in attività di servizio o disoccupati che provvede alle incombenze del caso, sovrintende alle operazioni di voto e proclama gli eletti. La Commissione Elettorale elegge al suo interno il presidente, che ne ha la rappresentanza e la responsabilità.

Art. 13 (entrate del G.L.G.P.)

Il finanziamento del G.L.G.P. è assicurato a seguito di intese con la F.N.S.I., l'Unione Nazionale Giornalisti Pensionati e l'Associazione Lombarda dei Giornalisti, nonché da una parte delle quote versate dai soci aggregati.

Art. 14 (entrata in vigore dello Statuto)

Lo Statuto del G.L.G.P., subito dopo essere stato approvato dall'Assemblea Generale, viene trasmesso al presidente dell'Unione Nazionale Giornalisti Pensionati perché provveda all'approvazione per conformità. Entra immediatamente in vigore non appena approvato dall'Associazione Lombarda dei Giornalisti.

Eventuali modifiche richieste dall'Unione Nazionale Giornalisti Pensionati per concedere tale approvazione saranno valutate e apportate allo Statuto dal Consiglio Direttivo se di rilievo non sostanziale. In caso contrario dovranno essere approvate da un'Assemblea Generale straordinaria secondo le modalità indicate all'art. 5.

Art. 15 (riferimenti)

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e allo Statuto dell'Unione Nazionale Giornalisti Pensionati.